



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Spettabile Operatore Economico

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO COMUNALE 2025.

CUP: C92B22002160004- CIG: B73E16E187

Lettera d'invito a procedura negoziata art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Con Determinazione dirigenziale di avvio della procedura n. ... del ..., per l'affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore in oggetto, ex art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), si avvia una procedura negoziata ai sensi art. 50 comma 1, lett. c) e comma 4 del Codice rivolta agli Operatori Economici di cui all'elenco approvato con determinazione Dirigenziale a contrarre n. 765 del 14/11/2025, con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ex art. 54 co. 1 del Codice. Ai sensi dell'articolo 54 co. 2 del Codice, è identificato, quale metodo per l'individuazione delle offerte anomale, il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A. (di seguito anche Piattaforma), in uso da parte del Comune di Mondovì e rivolta agli Operatori Economici invitati.

La procedura è identificata in Piattaforma con il codice gara G00893. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuati esclusivamente tramite la PAD secondo le istruzioni contenute nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" presente in sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma.

A norma dell'articolo 17 co. 3 del Codice, le procedure negoziate, ove sia utilizzato il criterio del minor prezzo, si concludono nel termine massimo di tre mesi, fatto salvo quanto indicato nell'All.I.3 del Codice.

Luogo di svolgimento del servizio: Mondovì (CN) – codice NUTS: ITC16

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023: arch. Pelazza Elisa, dipendente del Comune di Mondovì, nominata con provvedimento interno Prot. n. 0051603 del 04/12/2024;

Responsabile di fase dell'Affidamento: Mora Gabriella – funzionario Responsabile dell'Ufficio Gare ed Appalti del Dipartimento Segreteria Generale del Comune di Mondovì.

Codice Identificativo di Gara (CIG): B73E16E187

Codice Unico di Progetto (CUP): C92B22002160004

Al fine di una corretta valutazione dell'offerta, si riportano i dati principali e le condizioni essenziali dei lavori:

Descrizione dei lavori da affidare: “Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà o in uso comunale – anno 2025”. I lavori, ai fini del rilascio del C.E.L. e per la partecipazione alla gara, appartengono alla categoria OG1 - Lavori edili.

Il Progetto di Accordo Quadro, validato ai sensi dell’art. 42 comma 4 del Codice dall’Arch. Elisa Pelazza e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 228/2025 e successivamente modificato con Determina a contrarre 765/2025, a cui si rimanda per maggiore chiarezza, è disponibile in Piattaforma nella sezione “Documenti e Atti” della presente procedura.

Importo del corrispettivo a base di gara: €237.000,00 al netto dell’IVA, così ripartito:

- Lavori € 235.000,00
di cui: costo della manodopera € 51.700,00
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,0

Il valore massimo delle lavorazioni di cui si compone l’accordo quadro è di seguito riportato:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	%	P= Prevalente o S=Scorpora bile	Subappalto
Lavori edili	OG1	I	€ 237.000,00	100	P	max 49%

L’importo dell’accordo quadro non sarà superiore al valore massimo dell’Accordo Quadro sopra indicato e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

In relazione a tipologia, categorie e lavorazioni da affidare, il costo complessivo della manodopera, al netto degli utili di impresa (10%) e delle spese generali (13%), ammonta a € 51.700,00, dando atto che per ogni singolo Contratto Specifico tale valore di costo della manodopera sarà definito in relazione alle attività da svolgere.

In considerazione dell’attività principale oggetto dell’appalto e del CCNL più rappresentativo, il contratto collettivo applicato al presente contratto è il CCNL edili e affini, codice F012. L’operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l’operatore economico vincitore della gara, prima dell’aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 110 del Codice.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi e le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’ “Elenco Prezzi Unitari” di cui all’elaborato n. 2 del progetto, con applicazione del ribasso offerto. I prezzi di cui all’elaborato progettuale n. 2 sono stati estrapolati dal prezziario Regione Piemonte 2025. In caso di lavorazioni con prezzi non presenti nell’Elenco Prezzi Unitari, si applicano i prezzi del “Prezziario Regione Piemonte 2025”.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Possono partecipare alla gara i soggetti, tra gli operatori invitati, previsti dall'art. 65 del Codice in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che siano incorsi nella causa di esclusione prevista dall'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 ovvero quelli per i quali sia stato adottato da parte del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non inseriscano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine speciale:

1. **Requisiti di idoneità professionale** : iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali

2.1 Possesso dell'attestazione SOA per la Categoria OG1, Classifica I o superiore, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguate, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice.

Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

2.2 Possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, co. 19, del d.l. n. 19/2024, conv. in L. 56/2024, e di cui al decreto attuativo d.m. 18 settembre 2024, n. 132, e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti),

o in alternativa:

2.2 Possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio della patente a punti presso il portale INL dedicato;

Tale requisito, ai sensi del comma 15 della norma, non è necessario nel caso di operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Non è ammesso l'avvalimento.

Il medesimo requisito dovrà essere altresì posseduto:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere posseduta dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

Requisiti di partecipazione e/o Condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL F012. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) utili al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
- il rispetto dei principi di responsabilità sociale e l'assunzione degli impegni di cui al DM 6 giugno 2012;

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile, ai sensi dell' Art. 1, co. 4 dell'Allegato II.3 al Codice e di quanto stabilito con Determinazione a contrarre.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione dell'offerta, producono copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla

legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Possesso dei requisiti

La Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Nella dichiarazione integrativa, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Avvalimento

In caso di avvalimento dei requisiti, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; pertanto le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento, vale a dire OG1, non possono essere subappaltate oltre il limite del 49%.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Oltre a quanto sopra specificato, il subappalto potrà essere autorizzato, secondo quanto previsto dal Capitolato, qualora il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Ognuna delle prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la conformità dei lavori in appalto e tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di mesi 12 (DODICI) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro: durata che potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori (SEI) mesi, su comunicazione scritta all'Operatore Economico, a seguito di non raggiungimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell'Accordo, entro la scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

Revisione Prezzi

Come disposto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del D.Lgs 36/2023.

Finanziamento e pagamenti

L'intervento è finanziato con fondi comunali. I pagamenti saranno effettuati come da Capitolato Speciale di Appalto (Art. 7).

Garanzia provvisoria e garanzie definitive:

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice stesso.

È richiesta all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 comma 1 del Codice, nella misura del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro; le ulteriori garanzie, previste dalla medesima norma, non sono richieste in quanto non ricorrono particolari esigenze, dati gli importi della maggior parte delle fasi attuative, e come disposto dalla determinazione a contrarre. L'aggiudicatario dovrà costituire le polizze assicurative di cui all'art. 117 comma 10 del Codice, nei termini disposti dal Capitolato disciplinante l'accordo quadro in oggetto.

Termine di svincolo dell'offerta

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla loro offerta trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la gara.

NORME PER PARTECIPARE ALLA GARA

L'Operatore Economico per partecipare alla gara, dovrà presentare la propria offerta tramite il portale Appalti&Contratti di Maggioli s.p.a. **entro le ore 13:00 del giorno**, mediante la trasmissione della seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente, dai seguenti soggetti:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo. **Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il DGUE è compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.**

La documentazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA:

1- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) redatto utilizzando il modello generato in Piattaforma.

2 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA redatta utilizzando il modello di dichiarazione allegato, in carta libera, facendo espresso riferimento all'accordo quadro oggetto dell'appalto (tale dichiarazione va resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

3 - CONTRIBUTO ANAC ricevuta di pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 621/2022 e s.m.i., pari ad € 18,00 (Euro diciotto/00) da effettuarsi con le modalità operative pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante l'utilizzo del Codice Identificativo di Gara (CIG): B73E16E187. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato prima della valutazione dell'offerta. Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

4 – ATTESTAZIONE SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, in possesso del singolo concorrente o dei raggruppati.

5 – EVENTUALE: MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito);

Ovvero

5bis – EVENTUALE: IMPEGNO che, in caso di aggiudicazione della gara, i raggruppati conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (Mandatario) il quale stipulerà il contratto a nome e per conto delle Imprese riunite. L'impegno dovrà contenere altresì obbligatoriamente - ed a pena di esclusione - l'indicazione relativa alle quote percentuali di

partecipazione al raggruppamento di ogni singola impresa (in caso di associazione o consorzio non ancora costituiti).

6 – EVENTUALE: PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE CINQUANTA DIPENDENTI: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7 – EVENTUALE: COPIA CONFORME all'originale della **PROCURA** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in caso di sottoscrizione del procuratore).

8 – EVENTUALE: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO: qualora l'operatore concorrente ricorra all'utilizzo di detto istituto, dovrà essere caricata a sistema la documentazione richiesta dall'art. 104 del Codice e sopra richiamata.

9 – EVENTUALE: DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE: l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

10 – EVENTUALE: IN CASO DI “PATENTE A PUNTI” (art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) RICHIESTA MA NON ANCORA OTTENUTA: l'operatore allega la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio presso il portale INL dedicato.

DOCUMENTAZIONE BUSTA ECONOMICA:

1- OFFERTA ECONOMICA: sottoscritta con firma digitale sul modello elaborato dalla Piattaforma Appalti&Contratti di Maggioli s.p.a.. con indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- unico ribasso percentuale offerto da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara (da indicare in cifre e in lettere con tre numeri decimali),
- i propri costi della manodopera;
- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. dell'art 108, co. 9 del Codice.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'indicazione in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale (cfr art. 101, co. 4 del Codice).

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento; in caso di raggruppamenti di imprese già costituiti dal legale rappresentante della impresa mandataria.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. La stessa non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 c.1 del Codice delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice, calcolata ai sensi del **METODO A** previsto nell'allegato II.2 al Codice. Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta ovvero per difetto di elementi essenziali.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto, ovvero di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, essa non ha valore di contratto, il quale potrà essere stipulato solo dopo il provvedimento di affidamento.

Si procederà, in sintesi:

- a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata. I partecipanti la cui documentazione risultasse non rispondente o incompleta saranno invitati ad integrare la documentazione o immediatamente esclusi dalla gara se previsto dalla legge;
- a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- all'apertura della OFFERTA ECONOMICA di ogni singolo concorrente;
- all'automatica esclusione delle offerte anomale secondo i dettati dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- all'individuazione della migliore offerta.

La Stazione Appaltante successivamente procede alla verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, secondo le modalità del Codice.

Nel caso in cui le verifiche non diano esito positivo, la Stazione Appaltante procede:

- all'esclusione dalla gara del soggetto per cui non risulti confermato il possesso dei requisiti;

- alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà:

- 1) costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo il disposto degli artt. 53 e 117 Codice, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso l'aggiudicatario non provveda, nei termini predeterminati, alla costituzione della garanzia, alle coperture assicurative od alla redazione dei documenti attinenti la sicurezza, o per altra causa, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia

dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Controlli aggiudicazione e stipula contratto

La proposta di aggiudicazione è predisposta alla miglior offerta non anomala, ex art. 17 co. 5 del Codice. A seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, è disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55 del Codice, è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto disciplinante l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 18 del Codice e del Regolamento dei contratti comunale, è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata autenticata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Il valore delle spese contrattuali che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, ex art. 18 comma 10 e All. I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ammonta ad € 1.617,55.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

INFORMATIVA

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di competenza per la Città di Mondovì.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;
- il nominativo ed il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) sono disponibili sulla home page del sito web istituzionale.

Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti

pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente>).

Obblighi in tema di “Legge anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Mondovì, li ...

Allegato: Schema di dichiarazione integrativa